

**REVISORE UNICO**  
**COMUNE DI Garesio**  
Provincia di Cuneo  
**Verbale del 22/03/2021**

Oggetto: **PARERE RICOGNIZIONE DOTAZIONE ORGANICA ED APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 6 D.LGS 165/2001 RELATIVO AGLI ANNI 2021-2023-MODIFICA**

L'Organo di Revisione del Comune di Garesio,

**Visti:**

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006, che recita *"per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno"*;
- l'art. 1, comma 762, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), che testualmente recita: *"Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno"*;

**preso atto che:**

- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

**rilevato che:**

- i Responsabili dei servizi comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

**vista** la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 22/03/2021, avente ad oggetto *"Ricognizione dotazione organica ed approvazione Programmazione triennale fabbisogno personale per il triennio 2021/2023- modifica"*;

**preso atto che l'ente:**

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;

- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 562 e seguenti della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- Visto il DPCM del 17/03/2020 in cui sono individuati i valori soglia che i Comuni devono rispettare per poter procedere a nuove assunzioni a decorrere dal 20/04/20, il Comune di Garesio ha un rapporto spesa del personale/entrate correnti pari al 22,30% inferiore al valore soglia prevista per la propria fascia demografica del 27,60%
- Prevede l'assunzione un Agente P.M. di categoria C a tempo pieno ed indeterminato a seguito del pensionamento di un dipendente di categoria nell'area vigilanza Non sono previste assunzioni a tempo indeterminato;

**visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta,

**a c c e r t a**

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

- a) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 562 e seguenti della Legge n. 296/2006;
- b) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

**e s p r i m e**

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 31/2018, avente ad oggetto *"Ricognizione dotazione organica ed approvazione Programmazione triennale fabbisogno personale per il triennio 2021/2023-modifica"*.

Lì, 22 Marzo 2021

L'Organo di Revisione

Maria Rosaria De Giorgi

